Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 926/2004 DELLA COMMISSIONE**

del 26 aprile 2004

relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura Combinata

(GU L 163 del 30.4.2004, pag. 105)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione del 7 maggio 2013	L 130	1	15.5.2013

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 926/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2004

relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura Combinata

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all'Allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/ 92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'U- nione europea.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Articolo elastico confezionato, costituito da una stoffa di maglieria tubolare (fibre sintetiche o artificiali) associata a fili di gomma, a forma di anello. (nastro ferma-capelli) (vedi foto n. 629) (*)	6117 80 10	La classificazione è determinata dalle norme delle Regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle ►**M1** nota 7 g) ◄ e 10 della sezione XI e dal testo dei codici NC 6117, 6117 80 e 6117 80 10. Considerando il suo carattere tessile, l'articolo deve essere considerato un accessorio d'abbigliamento, allo stesso titolo, ad esempio, di scialli, sciarpe, fazzoletti da testa, cravatte e fiocchi. La classificazione nella sottovoce 9615 è da escludere dal momento che gli articoli di quest'ultima sono generalmente fabbricati nelle seguenti materie: plastica, avorio, osso corno, scaglie di tartaruga, metallo, ecc. vedi, anche, la nota esplicativa del SA relativa alla voce 9615 (3). Inoltre, la nota 10 della sezione XI specifica che i manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma devono essere classificati nella sezione XI.
2. Articolo confezionato cucito in modo tale da formare un anello costituito da una banda elastica interamente ricoperta da un tessuto (fibre sintetiche o artificiali) (nastro ferma-capelli) (vedi foto n. 630) (*)	6217 10 00	La classificazione è determinata dalle norme delle Regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla ►**M1** nota 7 f) ◄ della sezione XI e dal testo dei codici NC 6217 e 6217 10. Poiché si tratta di un tessuto, l'articolo va considerato un accessorio confezionato d'abbigliamento, allo stesso titolo, ad esempio, di scialli, sciarpe, fazzoletti da testa, cravatte e fiocchi che, in questo caso, non è nominato né compreso altrove. La classificazione nella sottovoce 9615 è da escludere dal momento che gli articoli di quest'ultima sono generalmente fabbricati nelle seguenti materie: plastica, avorio, osso corno, scaglie di tartaruga, metallo, ecc. vedi, anche, la nota esplicativa del SA relativa alla voce 9615 (3).

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

▼B



